



Lussemburgo, 5 settembre 2019

Sentenza nella causa C-417/18

AW e a. / Lietuvos valstybė, rappresentato dal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, dal Bendrasis pagalbos centras e dal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Stampa e Informazione

Le imprese di telecomunicazione devono trasmettere gratuitamente all'autorità incaricata delle chiamate di emergenza al 112 le informazioni che consentono di localizzare il chiamante

Gli Stati membri devono provvedere affinché tale obbligo sia rispettato anche se il telefono cellulare non è provvisto di una scheda SIM

AW e a. sono familiari di ES, ragazza di 17 anni vittima di un delitto. Il 21 settembre 2013, verso le sei di mattina, in un sobborgo di Panevėžys (Lituania), ES è stata rapita, violentata e bruciata viva nel bagagliaio di un'autovettura. Mentre vi si trovava rinchiusa, la ragazza aveva chiamato una decina di volte, tramite un telefono cellulare, il numero di emergenza unico europeo 112, per chiedere aiuto. Tuttavia, gli apparecchi del centro di raccolta delle chiamate di emergenza non mostravano il numero di telefono cellulare utilizzato, il che ha impedito la sua localizzazione. Non è stato possibile accertare se il telefono cellulare utilizzato da ES fosse provvisto di una scheda SIM, né perché il suo numero non fosse visibile al centro di raccolta delle chiamate di emergenza.

AW e a. hanno proposto dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) un ricorso diretto ad ottenere la condanna della Lituania al risarcimento del danno morale subito dalla vittima, ES, e da loro stessi. A sostegno del loro ricorso, essi fanno valere che la Lituania non ha garantito la corretta attuazione pratica della direttiva «servizio universale»¹, che dispone che gli Stati membri provvedono affinché le imprese di telecomunicazione mettano gratuitamente a disposizione dell'autorità incaricata delle chiamate di emergenza al 112 le informazioni sulla localizzazione del chiamante non appena la chiamata raggiunge tale autorità². Questa regola si applica ad ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo 112. Tale inadempienza avrebbe avuto come conseguenza l'impossibilità di trasmettere ai servizi di polizia sul campo informazioni sull'ubicazione di ES, il che avrebbe impedito loro di venirle in soccorso.

Il Vilniaus apygardos administracinis teismas chiede alla Corte di giustizia se la direttiva «servizio universale» imponga agli Stati membri l'obbligo di garantire tale messa a disposizione anche quando la chiamata è effettuata con un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM e se gli Stati membri dispongano di un potere discrezionale nella definizione dei criteri per l'esattezza e all'affidabilità delle informazioni sull'ubicazione di una persona che chiama il 112, il quale permetta loro di limitare tali criteri all'individuazione della stazione di base che ha ritrasmesso la chiamata.

Nella sua odierna sentenza, la Corte ricorda che dalla formulazione della direttiva «servizio universale» si evince che l'obbligo di messa a disposizione delle informazioni sull'ubicazione del chiamante riguarda «ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo». Inoltre, la Corte ha già statuito che la direttiva «servizio universale», nella sua versione originale, imponeva agli Stati membri, sempre che ciò fosse tecnicamente fattibile, un obbligo di risultato che non si limita all'istituzione di un contesto normativo appropriato, ma esige pure che le informazioni sulla

¹ La direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU 2002, L 108, pag. 51), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 11).

² L'articolo 26, paragrafo 5.

localizzazione di tutte le chiamate al numero 112 siano effettivamente trasmesse ai servizi di soccorso. Pertanto, le chiamate al 112 effettuate da un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM non possono essere escluse dal campo di applicazione della direttiva «servizio universale».

Di conseguenza, la Corte statuisce che **la direttiva «servizio universale» impone agli Stati membri, a condizione che ciò sia tecnicamente fattibile, l'obbligo di provvedere affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell'autorità incaricata delle chiamate di emergenza al 112 le informazioni relative all'ubicazione del chiamante non appena la chiamata raggiunge tale autorità, anche quando la chiamata è effettuata da un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM.**

La Corte constata poi che, se è vero che gli Stati membri dispongono di un certo potere discrezionale nella definizione dei criteri relativi all'esattezza e all'affidabilità delle informazioni sull'ubicazione di una persona che chiama il 112, tali criteri devono in ogni caso garantire, nei limiti della fattibilità tecnica, la localizzazione della posizione del chiamante con tutta l'affidabilità e la precisione necessarie a permettere ai servizi di emergenza di venirgli utilmente in soccorso. **Il potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri nella definizione di tali criteri trova dunque un limite nella necessità di garantire che le informazioni trasmesse permettano utilmente la localizzazione effettiva del chiamante e, pertanto, l'intervento dei servizi di soccorso.** Poiché una tale valutazione presenta un carattere eminentemente tecnico ed è intimamente connessa alle specificità della rete di telecomunicazione mobile lituana, spetta al giudice del rinvio procedervi.

Infine, la Corte rileva che, tra le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire la responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli individui da violazioni del diritto dell'Unione imputabili a tale Stato, figura quella relativa alla sussistenza di un nesso causale diretto tra la violazione di detto diritto e il danno subito da tali singoli individui. Tuttavia, le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni di natura interna.

Di conseguenza, **quando, in base al diritto interno di uno Stato membro, la sussistenza di un nesso causale indiretto fra l'illecito commesso dalle autorità nazionali e il danno subito da un singolo individuo è sufficiente per configurare la responsabilità dello Stato, anche un tale nesso causale indiretto tra una violazione del diritto dell'Unione, imputabile allo Stato membro in questione, e il danno subito da un singolo individuo dev'essere sufficiente per configurare la responsabilità di detto Stato membro per tale violazione del diritto dell'Unione.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575